

# STATUTO DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

## Bozza

(versione: 14 gennaio 2008)

..... omissis

### Titolo II – Funzioni della Regione

#### Art. 4 - Potestà legislativa esclusiva della Regione

1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato dalla Costituzione, salvo quanto è disposto dalle disposizioni del presente Titolo.
2. In particolare, spetta alla Regione disciplinare le seguenti materie:
  - a) tutela della salute, comprese l'assistenza sanitaria, l'organizzazione sanitaria e ospedaliera, gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari, nonché lo stato giuridico ed economico del personale impiegato nelle strutture sanitarie pubbliche;
  - b) assistenza sociale, compresi i servizi alla persona, gli interventi a favore della famiglia e dei minori;
  - c) formazione professionale, compresi l'apprendistato, il sostegno alla formazione interna alle aziende e il coordinamento dei programmi formativi, l'orientamento al lavoro;
  - d) mercato del lavoro, servizi all'impiego;
  - e) turismo, comprese le professioni turistiche;
  - f) asili nido e interventi per l'infanzia;
  - g) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;
  - h) toponomastica e uso delle denominazioni plurilingue;
  - i) opere pubbliche di interesse regionale, edilizia scolastica e per i servizi pubblici;
  - j) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari, compreso lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace;
  - k) usi civici, consorzierie e demani collettivi;
  - l) industria, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;
  - m) infrastrutture aeroportuali e relative alle reti di trasporto; organizzazione e gestione degli aeroporti; aeroporti turistici;
  - n) polizia amministrativa e locale.
  - o) comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza di interesse regionale; localizzazione degli impianti.

3. In materia di istruzione scolastica e universitaria, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento generale dei cicli scolastici e di titoli di studio aventi valore legale, sono attribuite alla Regione le funzioni relative a:
- a) ordinamento, l'organizzazione e gestione degli istituti scolastici e di formazione, compresi la tutela della loro autonomia e la partecipazione delle famiglie alla loro gestione;
  - b) integrazione dei programmi scolastici con i programmi di formazione professionale;
  - c) adattamento dei programmi scolastici al regime linguistico anche al fine dello svolgimento degli esami di Stato;
  - d) tutela e valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie nell'insegnamento e nell'ambiente scolastico. Alle popolazioni di lingua tedesca della Valle del Lys è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole;
  - e) l'integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri;
  - f) stato giuridico ed economico del personale amministrativo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria e del personale amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta;
  - g) adattamento e integrazione dello stato giuridico ed economico del personale docente dell'Università della Valle d'Aosta;
  - h) interventi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata, nel rispetto dell'autonomia dell'Università, della sua vocazione internazionale e plurilinguistica, nonché della libertà della ricerca scientifica; promozione della ricerca applicata;
  - i) diritto allo studio e servizi agli studenti degli istituti scolastici e agli studenti universitari.